Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 febbraio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1960, n. 1760.

Revoca della dichiarazione di endemia malarica per i comuni di Mammola, San Procopio e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 2923 in data 14 settembre 1960, con la quale il medico provinciale di Reggio Calabria ha trasmesso, insieme al parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità nella seduta del 13 agosto 1960 e con parere favorevole proprio, la proposta di revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Mammola, San Procopio e di Sinopoli di quella Provincia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visti i regi decreti 26 marzo 1905, n. 126, con il quale venivano, tra l'altro, dichiarate di endemia malarica alcune zone dei comuni di San Procopio e di Sinopoli e 1° giugno 1905, n. 313, con il quale, veniva, fra l'altro, dichiarato di endemia malarica il territorio del comune di Mammola, della provincia di Reggio Calabria;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Sono revocate le dichiarazioni di endemia malarica contenute nel regio decreto 26 marzo 1905, n. 126, per i comuni di San Procopio e di Sinopoli e nel regio decreto 1° giugno 1905, n. 313, per il comune di Mammola entrambi della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1960

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1761.

Revoca della dichiarazione di endemia malarica per i comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali, in provincia di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la nota n. 3712 del 25 giugno 1960, con la quale il medico provinciale di Catania, con parere favorevole proprio e del Consiglio provinciale di sanità espresso nella seduta del 6 giugno 1960, ha inoltrato la proposta per la revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali di quella Provincia;

Visto il regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, con il quale, fra l'altro, venivano dichiarate di endemia malarica alcune zone dei suddetti comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali, della provincia di Catania;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di endemia malarica contenute nel regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, per i comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Fiumedreddo e di Mascali della provincia di Catania sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1960, n. 1762.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1961 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in cinquemila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1961 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in trentamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna Arma e Servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1960.

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1960, n. 1763.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Olbia (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina mili-

tare, ai sensi dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel comune di Olbia (provincia di Sassari), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni sei, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1960, n. 1764.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Crotone (Catanzaro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare, ai sensi dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel comune di Crotone (provincia di Catanzaro), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1960, n. 1765.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ustica (Palermo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare, ai sensi dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel comune di Ustica (provincia di Palermo), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni cinque, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. 1766.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione San Giorgio del comune di Pietragalla (Potenza).

N. 1766. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acerenza in data 7 ottobre 1957, integrato con dichiarazione del 17 agosto 1959 e con due prospetti del 20 gennaio 1959 e 25 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione San Giorgio del comune di Pietragalla (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1960, n. 1767.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione, disposta a favore dello Stato, dal comune di Perugia.

N. 1767. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Perugia con atto 20565/5702 di rep. del 30 dicembre 1957 e successivo atto di rettifica n. 21425/5910 del 22 maggio 1958, entrambi rogati dal notaio dottor Francesco Tei di Perugia, dei locali dell'ex Convento San Domenico siti in quella città, attuale sede dei Musei civici, comprendente parte del pianterreno e del primo piano nonchè i materiali le collezioni ed i mobili che attualmente compongono gli stessi Musei civili.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1768.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile comunale « De Luca Luigi », con sede in Amaseno (provincia di Frosinone).

N. 1768. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile comunale « De Luca Luigi », con sede in Amaseno (provincia di Frosinone), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: vita, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(548)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1961.

Sostituzione di un componente del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, costituito presso l'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1957, con il quale è stato tra l'altro ricostituito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la lettera n. 2486 in data 10 novembre 1960, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Amleto Barni, quale esperto in seno al Comitato tecnico predetto in sostituzione del sig. Ettore Francesco Azais, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Amleto Barni è nominato membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quale esperto designato dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Ettore Francesco Azais.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(645)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 15200/364, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 35, l'Amministrazione provinciale di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.185.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(696)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960.

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, numero 15200/353, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 34, l'Amministrazione provinciale di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(698)

Autorizzazione al comune di Tavernelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 107, l'Amministrazione comunale di Tavernelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(628)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 147, l'Amministrazione comunale di Faleria (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(623)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 148, l'Amministrazione comunale di Lubriano (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(624)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 106, l'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(625)

Autorizzazione al comune di San Donaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di San Donaci (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(626)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Ostuni (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 86.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(627)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 110 l'Amministrazione comunale di Acqualagna (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(629)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(630)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di Lugo (Ravenna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(631)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 109, l'Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 126.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(632)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 113, l'Amministrazione comunale di Acquapendente (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(633)

Autorizzazione al comune di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 114, l'Amministrazione comunale di Iesi (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(634)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 115, l'Amministrazione comunale di Bucine (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Sestino (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(636)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Adelfia (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(637)

Autorizzazione al comune di Cautano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 119, l'Amministrazione comunale di Cautano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Mesagne (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 93.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Camigliano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di Crotone (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 90.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1960, n. 1138, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.554.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(697)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Treglio (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, numero 17981/5970, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Risio Cesare, nato a Scerni il 12 giugno 1883 e Simone Luzio, nato ad Atessa il 2 gennaio 1896, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 6509, riportata in catasto alla particella n. 30/u del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con il n. 31.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, numero 17979/5968, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Alfonso, nato a Scerni il 7 agosto 1886, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese mq. 633, riportate in catasto alle particelle numeri 30/a e 1 parte del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con i numeri 2 e 1.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, numero 17978/5967, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Nicola, nato a Casalanguida il 2 luglio 1903, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 128 riportata in catasto alla particella n. 30/a a b del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con il n. 26-*bis*.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, numero 17977/5966, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Antonini Concetta, nata a Casalanguida il 12 agosto 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese mq. 4860, riportate in catasto alle particelle numeri 96/e, 1/4, 51 parte, 53 parte e 197 parte del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 41 e 40.

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1960, numero 17963/5952, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Zocaro Giovanni, nato a Gissi il 13 marzo 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese mq. 97/r, 1/18, 140 parte e 205 parte del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 126 e 128.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1960, numero 17314/4473, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marisi Berardino, nato a Gissi il 27 gennaio 1935, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 9141 riportate in catasto alle particelle numeri 173/a, 324/b, 332/a e 1/20 del foglio di mappa n. 10 ed alle particelle numeri 34 parte, 35 parte, 106 parte e 33 parte del foglio di mappa n. 11 ed alle particelle numeri 331/b, 332/c, 1/22, 204/a, 139/a e 1/8 dei fogli di mappa numeri 10 e 11 del comune di Gissi nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 199, 198, 200 e 201.

(289)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 1° febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,75	621,95	621,90	621,45	621,95	622 —	621,75	621,90	622 —	621,90
$ Can.	628,10	627,80	627,50	627,25	627,60	627,37	627,25	627,60	627,50	628,30
Fr. Sv.	144,25	144,23	144,25	144,11	144,22	144,29	144,255	144,25	144,28	144,30
Kr. D.	90,07	90,07	90,09	90,07	90,05	90,08	90,08	90,10	90,07	90,05
Kr. N.	87,06	87,01	87,02	87,015	87,05	87,06	87,03	87 —	87,01	87,01
Kr. Sv.	120,40	120,40	120,40	120,31	120,30	120,42	120,41	120,35	120,39	120,40
Fol.	164,44	164,41	164,47	164,41	164,50	164,42	164,495	164,45	164,42	164,40
Fr. B.	12,47	12,475	12,481	12,47	12,465	12,48	12,4825	12,50	12,47	12,473
Fr. Fr. (N.F.)	126,86	126,93	126,90	126,82	126,94	126,90	126,92	126,85	126,91	126,90
Lst.	1743,50	1744,30	1743,95	1742,875	1743,95	1743,60	1743,55	1743,55	1743,60	1744 —
Dm. occ.	148,95	148,98	148,97	148,86	148,92	148,97	148,99	149 —	148,98	148,98
Scell. Austr.	23,87	23,875	23,88	23,8725	23,86	23,88	23,88	23,85	23,88	23,88

Media dei titoli del 1° febbraio 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,65
Id. 3,50 % 1902	76,10
Id. 5 % 1935	108,375
Redimibile 3,50 % 1934	96,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,175
Id. 5 % 1936	100,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	621,60
1 Dollaro canadese	627,25
1 Franco svizzero	144,182
1 Corona danese	90,075
1 Corona norvegese	87,022
1 Corona svedese	120,36
1 Fiorino olandese	164,452
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,87
1 Lira sterlina	1743,212
1 Marco germanico	148,925
1 Scellino austriaco	23,876

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica di intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	63827	300 —	Agrimonti *Gabriella* di Raffaello, dom. in Siena vincolata per reddito militare	Agrimonti *Licia Gabriella*, ecc. come contro
B.T.N. 5 % (1959)	2323	250 —	*Archetti* Giuditta di Leone, dom. in Roma	*Rossi* Giuditta di Leone, dom. in Roma
P. Red. 3,50 % (1934)	67326	2677,50	Ghironi *Giuseppe* di *Edgardo*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Massa e prole nascitura da quest'ultimo e dalla di lui moglie Serafini Giuseppina fu Ernesta Annotazione: L'usufrutto di questa rendita iscritta con dichiarazione che proviene di cui al decreto 25 settembre 1919 del Tribunale di Massa spetta a Serafini Giuseppina fu Ernesto, moglie di Ghironi *Edgardo*, dom. a Massa, ai sensi del decreto citato, g.ta domanda 20 febbraio 1921	Ghironi *Beppino* di *Teobaldo*, ecc. come contro Annotazione: L'usufrutto di questa rendita iscritta con dichiarazione che proviene di cui al decreto 25 settembre 1919 del Tribunale di Massa spetta a Serafini Giuseppina fu Ernesto, moglie di Ghironi *Teobaldo*, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	210620	213,50	Calvetti *Margherita* fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Goletto Teresa di Luigi ved. Calvetti, dom. in Pinerolo (Torino)	Calvetti *Catterina* o *Caterina Margherita* fu Stefano, minore, ecc. come contro
Id.	299284	38,50	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
Id.	230974	119 —	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
B.T.N. 5 % (1960)	2339	25.000 —	Premoselli Pier-Carlo fu *Guido*, minore sotto la patria potestà della madre Sarpi Elda fu Pietro ved. Premoselli, dom. in Ivrea	Premoselli Pier-Carlo fu *Edmondo Guido*, minore, come contro
B.T.N. 5 % (1950)	serie 1ª 4107	50 —	Lupo *Maria* di Giuseppe, moglie di Genuario Giuseppe, dom. in Muro Lucano, con vincolo dotale	Lupo *Ester Maria* di Giuseppe, ecc, come contro
Id.	serie 2ª 445	250 —	Intestazione come sopra	Rettifica come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	45544	255,50	*Barile* Carlo fu Paolo, dom. in Savona	*Simone* Carlo fu Paolo, dom. in Savona
Rendita 5 % (1935)	262144	635 —	Zucchi *Angela* fu Eligio, minore sotto la patria potestà della madre Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, ved. Zucchi, dom. a Varese	Zucchi *Amelia Maria* fu Eligio, minore, ecc. come contro
Id.	262145	315 —	Zucchi *Angela* fu Eligio, minore sotto la patria potestà della madre Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, ved. Zucchi, dom. a Varese. L'usufrutto vitalizio spetta a Vanetti Maria fu Giorgio Pasquale, vedova Zucchi, dom. a Varese.	Zucchi *Amelia Maria* fu Eligio, minore, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	212145	308 —	Ghisolfi Rosa fu Domenico ved. di Beltrami Pietro, dom. a Cuneo Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Pagge *Cristina* fu Giovanni, ved. di Ghisolfi Domenico, dom. a Cuneo	Intestazione come contro Annotazione: L'usufrutto vitalizio spetta a Pagge *Onorina Cristina* fu Giovanni

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni, a questa Direzione generale, verrà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(8)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZIO INFORMAZIONI E UFFICIO DELLA PROPRIETÀ LETTERARIA ARTISTICA E SCIENTIFICA

Concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo ed i ruoli organici del personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1960, concernente la ripartizione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ed ai relativi posti aggiunti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonchè di quello dei ruoli ad esaurimento, dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che approva le norme di esecuzione del citato testo unico;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esame ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato, ai sensi del quarto comma dell'art. 9 della legge 31 luglio 1959, n. 617, al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in lettere o in lingue e letterature straniere, ovvero titoli di studio equipollenti per materia, rilasciati da Università o da altro Istituto di istruzione superiore.

I concorrenti laureati in lettere o in lingue e letterature straniere possono accedere a non più della metà dei posti messi a concorso.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di II grado.

B) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) regolare condotta morale e civile;

D) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

E) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

F) età non superiore agli anni 32.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età nei confronti degli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

La disposizione non si applica ai candidati che siano dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto d'impiego, per i quali il limite massimo di età è elevato come segue:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla stessa data;

2) di cinque anni:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

per i partigiani combattenti per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle leggi in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena;

per i profughi rimpatriati fino al 23 dicembre 1951 dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e, fino al 31 marzo 1950, dalla Somalia;

per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

per i profughi da territori esteri;

per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra

3) ad anni 39:

per i combattenti e i partigiani di cui al presente punto 2) che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) ad anni 40: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistentato e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività sia, cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto superiore.

Il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, per gli aspiranti già colpiti dalle leggi razziali, giusta l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato agli effetti dei limiti di età.

I benefici di cui sopra sono fra di loro cumulabili, fino al limite massimo di 40 anni di età. Detto limite è aumentato fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi per servizio e di coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Gli aspiranti che intendano beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari gene-

rali, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda all'Amministrazione suddetta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che a cura dell'indicato Ufficio del personale e degli affari generali, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di 21 anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando se sono impiegati di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio;

l) gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. La firma posta in calce alla domanda dallo aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

E' anche sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Prove di esame.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma indicato nel successivo art. 13; l'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 5.

Esito delle prove di esame.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Diario delle prove di esame e comunicazioni.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Titoli che danno diritto a particolari benefici precedenza o preferenza nella nomina.

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei servizi informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dall'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Graduatoria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa indicato.

Art. 9.

Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che appartengono al personale statale non di ruolo dovranno presentare all'Ufficio del personale e degli affari generali del servizio informazioni dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale o in copia notarile. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero che non incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

7) copia su carta da bollo dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Tale certificato, unitamente a quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici e ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende e da essa dovrà risultare l'indicazione del decreto, rispettivamente, di assunzione o di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

I candidati di cui al terzo comma del precedente art. 2 sono tenuti a presentare il diploma di istruzione secondaria di 2° grado in originale od in copia notarile. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati, che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

Periodo di prova.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Agli stessi è riservato il particolare trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva dei Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a direttore di Divisione, membri.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dei Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 13.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto civile;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) storia civile e letteraria d'Italia dal Medioevo ai nostri giorni.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre: diritto internazionale pubblico; economia politica; nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche); legislazione sulla stampa e sulla proprietà letteraria, artistica e scientifica; una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di averne piena conoscenza sia nella lettura sia nella traduzione in italiano e dall'italiano.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1960

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GIRAUDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93.

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Boncompagni n. 15 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . .

(prov. di .) via

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il .

g) di voler essere sottoposto, in caso di ammissione alla prova orale, all'esame di lingua

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data,

Firma

. . . .

(Visto per l'autenticità della firma)

(668)

Concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Ministero del turismo e dello spettacolo ed i ruoli organici del personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1960, concernente la ripartizione tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, ed ai relativi posti aggiunti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonchè di quello dei ruoli ad esaurimento, dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per esame a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato, ai sensi del quarto comma dell'art. 9 della legge 31 luglio 1959, n 617, al personale dei ruoli organici, dei ruoli aggiunti e non di ruolo appartenente alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di maturità classica o maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale e titolo di studio equipollenti.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) regolare condotta morale e civile;

D) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

E) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

F) età non superiore agli anni 32.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età nei confronti degli aspiranti che siano già impiegati civili dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

La disposizione non si applica ai candidati che siano dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego, per i quali il limite massimo di età è elevato come segue:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla stessa data;

2) di cinque anni:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militazzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle leggi in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena;

per i profughi rimpatriati fino al 23 dicembre 1951 dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e, fino al 31 marzo 1950, dalla Somalia;

per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

per i profughi da territori esteri;

per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni 39;

per i combattenti e i partigiani di cui al presente punto 2) che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra,

per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, cessati dal servizio per ragione di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistentato e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto superiore.

Il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, per gli aspiranti già colpiti dalle leggi razziali, giusta l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non viene computato agli effetti dei limiti di età.

I benefici di cui sopra sono fra di loro cumulabili, fino al limite massimo di 40 anni di età. Detto limite è aumentato fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi per servizio e di coloro a quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Gli aspiranti che intendono beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Servizio informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica — Ufficio del personale e degli affari generali, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da lire 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda all'Amministrazione suddetta, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che a cura dell'indicato Ufficio del personale e degli affari generali, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione dalla quale dipendono indicando se sono impiegati di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione in servizio;

l) gli eventuali servizi in precedenza prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

E' anche sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Prove d'esame

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una prova orale in base al programma indicato nel successivo art. 13; l'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 5.

Esito delle prove d'esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Diario delle prove di esami e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esssere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimnto:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Titoli che dànno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali dei servizi informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dall'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona

condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa indicato.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che appartengono al personale statale non di ruolo dovranno presentare all'Ufficio del personale e degli affari generali del servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia notarile. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

7) copia su carta da bollo dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Tale certificato, unitamente a quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici e ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende e da essa dovrà risultare la indicazione del decreto, rispettivamente, di assunzione o di inquadramento;

2) titolo di studio, come al precedente art. 2;

I candidati di cui al terzo comma del precedente art. 2 sono tenuti a presentare il diploma di istruzione secondaria di primo grado in originale od in copia notarile. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200.

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Agli stessi è riservato il particolare trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà così composta:

un impiegato dei servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado insegnanti delle discipline che sono argomento delle prove scritte;

due impiegati della carriera direttiva dei servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dei servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 13.

Le prove di esame si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) legge e regolamento sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

2) legislazione sulla stampa e sulla proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre:

nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
istituzioni di diritto civile;
nozioni di statistica;
nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dal Medioevo ai nostri giorni.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma nei giorni e nel luogo che saranno stabiliti con successivo provvedimento e che verranno comunicati in tempo utile agli interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1960

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GIRAUDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 94

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Boncompagni, 15 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . .,

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(Visto per l'autenticità della firma)

(669)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di ispettore capo in prova nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1960, n. 5216.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1960, n. 5216, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 130 del 28 maggio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore capo in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni in ingegneria civile (sottosezioni trasporti o idraulica) o in ingegneria mineraria;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso ad un posto di ispettore capo in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma alle ore 8 dei giorni 23, 24 e 25 febbraio 1961 presso la biblioteca del Servizio lavori e costruzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, piazza della Croce Rossa, piano 4°, padiglione II, stanza n. 8.

Roma, addì 21 gennaio 1961

(705) *p. Il direttore generale:* BRANCA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale dell'11 aprile 1959, n. 622, integrato con decreto ministeriale del 10 settembre 1960, n. 831, avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 1961, con inizio alle ore otto.

(722)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova, gruppo B, grado 8° nel ruolo ragioneria e segreteria, indetto dall'E.N.P.A.S. in data 12 febbraio 1959.

Si dà notizia che nel supplemento al Bollettino ufficiale del mese di gennaio 1961 dell'E.N.P.A.S. è stata pubblicata la graduatoria del concorso pubblico per esami a settantotto posti di vice segretario in prova, gruppo *B*, grado 8° nel ruolo ragioneria e segreteria.

(723)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.